



IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

2 maggio 2011



AUTORI DEL DOCUMENTO

Questo documento redatto da **Carlo Sauve** è stato discusso dalla Commissione, approvato nel suo testo finale nella riunione del 15 dicembre 2010 e successivamente aggiornato alla data del 2 maggio 2011.



INDICE

PREMESSA	4
1. DISTINZIONE TRA ACCANTONAMENTO E PASSIVITÀ PER DEBITI PRESUNTI	5
2. ATTUALIZZAZIONE DELL'ACCANTONAMENTO	8
3. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI	10
4. INDENNIZZI	14



Premessa

Il principio contabile internazionale n. 37 – Accantonamenti, passività e attività potenziali – (di seguito “IAS 37”) stabilisce le regole di contabilizzazione degli accantonamenti nonché delle passività e attività potenziali⁽¹⁾.

Tale principio definisce l'**accantonamento** come passività con scadenza o ammontare incerto che deve essere rilevata contabilmente solo nell'ipotesi in cui vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risulta da un evento passato;
- è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione;
- può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Per quanto riguarda il concetto di obbligazione, il principio distingue l'obbligazione legale da quella implicita e definisce obbligazione legale quella che ha origine da un contratto, da una legge o da altre disposizioni normative vigenti alla data di bilancio, e obbligazione implicita quella che deriva da una politica aziendale, da una prassi consolidata o da un annuncio specifico dell'impresa tale da generare nei terzi l'aspettativa che essa si assumerà la responsabilità legale dell'evento.

Gli accantonamenti si distinguono dalle altre passività, quali i debiti commerciali e i debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o ⁽²⁾ all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento. I debiti commerciali si qualificano quali passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore, mentre gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare in relazione a beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (ad esempio, importi relativi alle ferie maturate e non fruito).

La rilevazione contabile dell'accantonamento presuppone una rappresentazione della migliore stima della spesa richiesta per l'adempimento dell'obbligazione, intesa come l'ammontare che un'impresa

⁽¹⁾ Al momento esistono degli *exposure drafts* (uno del giugno 2005 ed uno del gennaio 2010) che prevedono modifiche allo IAS 37. In particolare, l'*exposure draft* del giugno 2005 prevede che vengano eliminati i termini “Provisions” (accantonamenti) e “contingent liabilities” (passività potenziali), sostituendoli con “non-financial liability” (passività non finanziarie). Qualora tale modifica dovesse essere recepita dovrà essere stabilito come gli accantonamenti, rientranti nelle passività non finanziarie, debbano essere gestiti e/o trattati fiscalmente da parte dei soggetti IAS adopter.

⁽²⁾ In riferimento a tale definizione va segnalato un problema lessicale che si presenta nella versione italiana dello IAS 37. Infatti, mentre al punto 10 e 11 del principio si definisce l'accantonamento come **passività con scadenza o ammontare incerti**, al punto 7 dello stesso principio si legge invece che l'accantonamento si qualifica quale **passività di scadenza e ammontare incerti**. L'utilizzo di un lessico differente in un provvedimento che ha forza di legge genera difficoltà interpretative in relazione ai requisiti caratterizzanti l'istituto, ovvero se per la qualificazione dello stesso sia necessaria la sussistenza dell'“incertezza” sia in relazione alla scadenza dell'obbligazione che all'ammontare della stessa, oppure sia sufficiente che l'incertezza riguardi una sola di esse. Analizzando il testo della versione in lingua inglese emerge che tale differenza di lessico non sussiste ma si definisce l'accantonamento come passività con scadenza o ammontare incerti.



ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l'importo dell'accantonamento è rappresentato dal suo valore attuale, quindi, qualora venga effettuato a fronte di uscite future attese in un arco temporale superiore a dodici mesi dalla data di bilancio e il conseguente effetto finanziario sia rilevante, deve essere attualizzato.

Passando alla definizione di **passività potenziale**, il principio definisce tale una possibile obbligazione che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non interamente sotto il controllo dell'impresa. Rientra nel concetto di passività potenziale anche un'obbligazione attuale che deriva da eventi passati, ma che non è rilevata perché non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione o l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità. L'impresa non è tenuta a rilevare contabilmente la passività potenziale, ma dovrà limitarsi a fornire informazioni mediante una breve descrizione della natura della stessa e, ove possibile, una stima degli effetti finanziari e delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun esborso, a meno che la probabilità che sia necessario impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.

Possibili criticità

1. Distinzione tra accantonamento e passività per debiti presunti

Lo IAS 37, al paragrafo 10, afferma:

“11. Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento. Al contrario:

a) i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e b) gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate).

Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.

Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.”

Leggendo il principio si nota che la linea di demarcazione tra gli accantonamenti e i debiti presunti è molto sottile. Ai fini fiscali tale demarcazione è estremamente rilevante. Infatti mentre gli accantonamenti sono temporaneamente ⁽³⁾ indeducibili (sia ai fini IRES che ai fini IRAP), salvo siano

⁽³⁾ In generale l'onere oggetto di accantonamento diviene deducibile, salvo specifiche norme di indeducibilità o mancanza di ineranza, al momento dell'effettivo sostenimento..



espressamente ammessi dalla normativa tributaria (artt. 105 e 107 del TUIR), i debiti, anche presunti, vengono rilevati a fronte di costi che, salvo specifiche norme che non ne consentano la deducibilità o la differiscano nel tempo, risultano immediatamente deducibili ⁽⁴⁾.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate al TUIR dalla Finanziaria 2008, viene affermata con chiarezza la prevalenza, per i soggetti IAS, del cosiddetto principio di derivazione – dell'imponibile fiscale dal bilancio - rispetto a quello della neutralità – intesa come irrilevanza dei principi contabili adottati sulla determinazione del reddito imponibile. L'articolo 83 del TUIR afferma infatti la valenza, anche in deroga a specifiche disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli IAS. In questo senso, la corretta qualificazione e/o classificazione ai fini IAS di una fattispecie trova piena rilevanza anche ai fini fiscali.

Di converso, restano fuori dall'ambito del principio di derivazione i criteri di valutazione e quantificazione previsti dai principi IAS prevalendo, in tale ambito, le limitazioni imposte dal TUIR⁵. Pertanto, come stabilito dall'art. 107, comma 4 del TUIR, risultano temporaneamente indeducibili gli accantonamenti diversi da quelli espressamente individuati ed ammessi dal legislatore tributario. Tale "esclusione" non può essere superata dal principio di derivazione contenuto nel suddetto art. 83.

Ciò premesso si evidenzia che la linea di demarcazione fra le due fattispecie – accantonamento e debito presunto - dovrebbe essere rappresentata dal grado di incertezza dell'onere che, come testualmente recita il principio, nel caso del debito presunto è *"normalmente assai inferiore"* rispetto al caso dell'accantonamento.

Un esempio può meglio chiarire la distinzione fra accantonamento e debito presunto.

A tal proposito può essere preso in considerazione quanto previsto dallo IAS 19 (paragrafo 17 e seguenti), in merito alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi al personale dipendente. In particolare in detto principio viene stabilita la necessità di rilevare il costo (e quindi il debito) quando:

- si ha un'obbligazione attuale, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati;
- può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.

L'esempio riportato dal principio è quello dei premi di produttività riconosciuti ai dipendenti, in virtù di un piano di compartecipazione agli utili, qualora essi rimangano in servizio per un periodo stabilito.

⁽⁴⁾ Per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 109 del TUIR, occorre siano comunque verificati i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità.

⁽⁵⁾ L'art. 2, comma 2, del D.M. n. 48 del 2009 (Decreto attuativo della Finanziaria 2008) afferma che, anche per i soggetti IAS, resta ferma l'applicazione di quelle norme del TUIR *"che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi d'imposta e quelle che stabiliscono la rilevanza dei componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento."*



Nel caso esemplificato, poiché si assume che non si abbiano alternative realistiche all'effettuazione di tali pagamenti, si è in presenza di un'**obbligazione attuale**. Infatti, l'azienda, pur non avendo un'obbligazione legale, ha determinato, in virtù di una prassi consolidata, l'aspettativa dei dipendenti che i premi saranno erogati.

La valutazione dell'obbligazione, che in questo caso si definisce implicita, riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'impresa antecedentemente al periodo stabilito nel piano e quindi non ricevano l'incentivo. Una **stima attendibile** del costo dei premi che l'impresa sarà chiamata a corrispondere potrà essere effettuata solo quando:

- le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
- la determinazione dell'ammontare è precedente alla pubblicazione del bilancio;
- l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione.

In conclusione, tali premi da un lato sono un'obbligazione certa nell'esistenza, dall'altro non sono certi nell'ammontare ma solo "presunti" in quanto comunque assoggettati ad una stima. Tale stima però si basa su **elementi il cui grado di incertezza è assai inferiore a quelli alla base degli accantonamenti**. Nel caso esemplificato, infatti, la stima viene effettuata in base ad una formula di calcolo (formalizzata all'interno di un piano di incentivazione) che viene "rivista" al fine di considerare l'incidenza del numero dei dipendenti che non resteranno in azienda. Tale incidenza viene valutata sulla base dei dati storici di rotazione del personale.

Le eventuali **differenze di stima** rispetto ai premi effettivamente erogati dovrebbero di conseguenza essere **lievi**.

Nel caso in cui, invece, il grado di incertezza sia più elevato e quindi l'onere venga rilevato in contropartita di un fondo (in sostanza classificato come accantonamento), si può verificare l'ipotesi in cui l'obbligazione venga meno e quindi si proceda alla liberazione del fondo i cui effetti saranno esaminati nel successivo paragrafo 3.⁶

A tal proposito, si fa presente che Banca d'Italia, in occasione dell'aggiornamento del 18 novembre 2009, della circolare 262 del 2005 (il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione), ha previsto che gli accantonamenti effettuati a fronte dei premi di produttività da corrispondere al personale nell'esercizio successivo a quello di maturazione vanno contabilizzati tra le spese del personale (voce 150, sottovoce a) di conto economico) in contropartita alle "Altre passività". In questo modo ha modificato le precedenti istruzioni che consentivano la contabilizzazione dei premi anche tra gli accantonamenti a fondi rischi ed oneri.

⁶ Il paragrafo 5 dello IAS 37 parla di "tipologie di accantonamenti" considerati in altri principi (quali a titolo esemplificativo IAS 19 e IAS12..) Tale affermazione sembra evidenziare che esistano costi aventi le stesse caratteristiche e grado di incertezza dello IAS 37, ma regolamentati da altri principi IAS. Ciò premesso ci si chiede se tale precisazione comporti, sotto il profilo fiscale la necessità di identificare in principi contabili diversi dallo IAS 37 voci di accantonamento non deducibili.

Se così fosse, potrebbe essere utile, sotto il profilo operativo, che l'estensore del bilancio identifichi e distingua quelle componenti reddituali qualificate come costo, ma aventi le caratteristiche di incertezza degli accantonamenti, al fine di una corretta valutazione fiscale.



Analoga modifica è stata apportata ai bilanci degli altri intermediari finanziari (istruzioni del 16 dicembre 2009).

Sembrerebbe, quindi, che la Banca d'Italia abbia fornito un'interpretazione dello IAS 19 e dello IAS 37 che estenda il concetto di debito presunto almeno a questa fattispecie di "premi al personale" ⁽⁷⁾.

Si ritiene in ogni caso corretto, così come dispone l'art. 83 del TUIR, considerare, ai fini di stabilire la natura fiscale delle poste contabili, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione di bilancio previsti dalla applicazione dei principi contabili internazionali ⁽⁸⁾.

Conseguentemente, se la corretta applicazione di tali principi (valutata dal redattore di bilancio) comporta la qualificazione di debito presunto di una determinata posta contabile, il relativo componente di costo risulterà immediatamente deducibile. In caso contrario, se tale posta verrà qualificata come accantonamento, il relativo costo risulterà deducibile nell'esercizio in cui si verificherà l'utilizzo (vedi paragrafo 3). Le indicazioni di Banca d'Italia, in ogni caso, avvalorano il fatto che, per quanto concerne i premi al personale, sia preponderante, salvo eccezioni, la qualificazione degli stessi come oneri cui corrispondono debiti presunti piuttosto che accantonamenti.

2. Attualizzazione dell'accantonamento

Lo IAS 37, ai paragrafi 45-47, afferma:

"45. Laddove l'effetto del valore temporale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione.

46. A causa del valore temporale del denaro, gli accantonamenti per pagamenti che sorgono subito dopo la data di riferimento del bilancio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo. Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l'effetto sia rilevante.

47. Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve (devono) essere determinato(i) al lordo delle imposte e deve (devono) essere tale(i) da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore del denaro nel tempo e i rischi specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate."

Inoltre al paragrafo 60, viene affermato che:

⁽⁷⁾ A riguardo la dottrina (vedi articolo *La banca iscrive l'importo nelle spese del personale* a cura di Giacomo Albano e Dario De Santis sul Sole24ORE del 14.06.2010) ritiene utile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

⁽⁸⁾ Vedi anche in dottrina l'articolo *Deducibilità immediata peri soggetti las* a cura di Marco Leotta e Marco Marani sul Sole24ORE del 14.06.2010.



“60. Se l'accantonamento è attualizzato, l'ammontare iscritto in bilancio dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un onere finanziario.”

Il principio stabilisce che la componente di attualizzazione dell'accantonamento viene rilevata in ogni successivo esercizio ad incremento del fondo come onere finanziario.

In questo senso è importante stabilire se la qualificazione come onere finanziario della componente di attualizzazione rilevi anche ai fini IRES, determinandone l'immediata deducibilità, oppure se tale componente debba essere considerato un accantonamento al pari della posta contabile a cui si riferisce e quindi assuma rilevanza ai fini IRES secondo le stesse regole valevoli per quest'ultimo.

Si ritiene che i limiti oggettivi di deducibilità degli accantonamenti non siano agevolmente superabili e, conseguentemente, la componente finanziaria derivante dall'attualizzazione di un fondo formato da accantonamenti non deducibili dovrebbe conservare la sua caratteristica di indeducibilità⁽⁹⁾.

In conclusione, la qualificazione di un componente negativo come onere finanziario assume rilevanza solo se lo stesso è relativo ad un debito e non ad un elemento del passivo solo stimato.

A conferma di quanto asserito, l'art. 2, comma 4 del regolamento attuativo della Finanziaria 2008 (D.M. n. 48 del 1.04.2009) stabilisce, con riferimento al fondo TFR, che *“concorrono a determinare gli accantonamenti tutte le componenti positive e negative iscritte a conto economico o patrimonio netto in contropartita a detti fondi”*⁽¹⁰⁾.

Tale assunzione fa venir meno la necessità di valutare il trattamento di tale onere finanziario ai fini dell'art. 96 del TUIR. Si ritiene, d'altra parte, che tale norma non sarebbe stata comunque applicabile in quanto esplicitamente riferita ai soli interessi passivi ed oneri assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, tutte fattispecie che non sembrerebbero riscontrabili nel caso in esame.

Le medesime considerazioni valgono anche ai fini IRAP. Occorre infatti ricordare che, per tale imposta, gli accantonamenti risultano indeducibili per esplicita previsione normativa e l'onere diventa deducibile nel momento in cui viene effettivamente sostenuto⁽¹¹⁾. Si ritiene, pertanto, che solo in tale momento, che coincide con l'utilizzo del fondo, la componente di reddito, che aveva in precedenza formato

⁽⁹⁾ Cfr. *Ias/Ifrs e reddito d'impresa per società industriali e holding industriali*, a cura del Gruppo di lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino, *il fisco n. 19/2008*

⁽¹⁰⁾ Si ricorda che, in base a quanto stabilito dallo IAS 19 (vedi in proposito lo specifico documento elaborato a commento di tale principio), la quota annuale di accantonamento al TFR, essendo quest'ultimo stato equiparato dall'International Financial Reporting Interpretation Committee ad una piano a benefici definiti, risulta composta da diverse componenti – il “service cost”/“costo previdenziale” (rappresentato dall'onere differito per l'attività svolta dal dipendente), l’“interest cost”/“interesse passivo” (rappresentato dalla componente finanziaria connessa al differimento del pagamento), gli “actuarial gains and losses”/“utili e perdite attuariali” (rappresentati dalle rettifiche apportate al debito futuro per tener conto delle ipotesi attuariali adottate e delle loro modifiche nel tempo). Dette componenti vanno rilevate separatamente in bilancio e classificate a conto economico o a patrimonio netto secondo precise regole stabilite dal principio.

⁽¹¹⁾ Questo concetto è stato chiarito al punto 9.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19.2.2008.



oggetto di accantonamento, rilevi ai fini IRAP. Detta componente dovrebbe assumere la natura propria dell'onere sostenuto, indipendentemente da come la stessa sia stata qualificata nel conto economico (accantonamento o onere finanziario) al momento della iscrizione del fondo. Conseguentemente le imprese industriali, per le quali (tranne per le holding) gli oneri finanziari sono comunque esclusi dalla base imponibile dell'imposta, dovrebbero poter dedurre interamente l'utilizzo secondo le regole di inerenza proprie dell'IRAP, indipendentemente dalle modalità con cui a suo tempo il costo è stato contabilizzato (parte accantonamento e parte onere finanziario). Solo gli oneri finanziari che matureranno successivamente, sull'eventuale debito rilevato in contropartita dell'utilizzo del fondo, saranno esclusi dal calcolo della base imponibile IRAP. In proposito esistono comunque posizioni di dottrina che propendono per una diversa impostazione⁽¹²⁾ secondo cui la qualificazione come onere finanziario della componente derivante dall'attualizzazione dell'accantonamento assumerebbe in ogni caso rilevanza ai fini IRAP e pertanto non concorrerebbe, per le imprese industriali, alla formazione della base imponibile di tale imposta. Su tali basi, peraltro, la componente finanziaria di un accantonamento riguardante oneri del personale potrebbe essere deducibile per i soggetti – banche ed altri enti e società finanziari – per i quali gli oneri finanziari sono deducibili, anche se parzialmente, ai fini IRAP. Tali ipotesi implicherebbe un'impostazione difforme da quella seguita per l'accantonamento del TFR che, come sopra ricordato, ricomprende nello stesso tutte le componenti imputate in bilancio in contropartita del fondo.

3. Utilizzo di accantonamenti

Lo IAS 37, ai paragrafi 59-61-62, afferma:

“59. Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.”

“61. Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.

62. Solamente le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento. Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi.”

Il principio non si esprime in merito al **momento in cui deve essere effettuato l'utilizzo di un fondo**. Solo indirettamente, dalla lettura del paragrafo 59 del principio in commento (che tratta delle rettifiche di accantonamenti), si può desumere che il fondo debba riflettere ad ogni data di riferimento del bilancio solo le obbligazioni ancora in essere. Di conseguenza, al fine di realizzare tale previsione, nel caso in cui l'obbligazione sia venuta meno, si dovrà procedere alla liberazione del fondo con contropartita a conto economico, mentre, nel caso in cui l'onere venga effettivamente sostenuto, si

⁽¹²⁾ Vedi Elena Spagnol in *La fiscalità degli IAS* a cura di Francesco Crovato edito da Studio Legale tributario Ernst & Young, pag. 133.



dovrà procedere all'utilizzo del fondo evidenziando, in contropartita, o la manifestazione finanziaria o il debito (certo o presunto). L'utilizzo del fondo effettuato in base a tali assunzioni rispetta anche le regole della competenza fiscale consentendo la deduzione dell'onere cui si riferisce.

Non va dimenticato, poi, il principio esplicitato ai parr. 61 e 62 dello IAS in esame, in virtù del quale ogni accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese in relazione alle quali esso fu originariamente iscritto. Infatti, solo le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento.

Inoltre, per i soggetti IAS, nel caso in cui l'utilizzo del fondo – avvenuto mediante trasferimento dell'importo a debito – sia stato effettuato, per errore, in un esercizio successivo a quello in cui l'onere è divenuto certo, si ritiene che la deducibilità possa comunque essere riconosciuta nell'esercizio in cui, applicando correttamente i principi contabili internazionali, si sarebbe dovuto procedere all'utilizzo del fondo. Questo anche considerando il fatto che, come previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera a) del TUIR valido sia per i soggetti IAS che per i soggetti non IAS, l'onere è già transitato a conto economico (come accantonamento).

Ebbene, il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito in esame, relativamente ai soggetti che non adottano gli IAS, deve tener conto di quanto stabilito dall'art. 109 del TUIR contenente “norme generali sui componenti del reddito d'impresa”. Tale articolo non prevede regole specifiche di imputazione a periodo per tali elementi. È necessario, dunque, far riferimento alla previsione generale dell'art. 109, comma 1 del TUIR a mente del quale *“I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”*.

Rispetto alla competenza prettamente economica, quindi, la competenza fiscale per i soggetti che non adottano gli IAS richiede un *quid pluris* costituito dalla sussistenza dei requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità.

A conclusioni parzialmente difformi si giunge, invece, con riferimento ai soggetti IAS per i quali, come accennato, la determinazione del reddito imponibile è direttamente correlata alla corretta contabilizzazione degli elementi di reddito.

Per tali soggetti, infatti, non trovano applicazione le disposizioni dei primi due commi dell'art. 109 del TUIR e, quindi, non devono essere necessariamente soddisfatti i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità. Come noto, infatti, in forza del nuovo art. 83 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito fiscale dei soggetti IAS prevalgono le regole di imputazione temporale previste dai principi contabili internazionali.

Ciò premesso, talune delicate problematiche sorgono con riferimento al corretto trattamento fiscale e alla corretta imputazione temporale delle componenti di reddito derivanti da accantonamenti per controversie, amministrative o giurisdizionali.



Con riferimento al corretto trattamento fiscale degli elementi di reddito derivanti da dette controversie si può senz'altro partire da un dato certo, secondo il quale sono sicuramente idonei ad individuare la competenza di un elemento reddituale i provvedimenti definitivi, gli atti inoppugnabili e le sentenze passate in giudicato. Rispetto ad essi, infatti, non sembrano porsi grossi problemi, potendo tali momenti essere considerati come il limite estremo oltre il quale si "perderebbe la competenza".

Il problema, tuttavia, potrebbe crearsi *medio tempore*, prima cioè che si giunga ad un atto definitivo. In alcune ipotesi, infatti, è possibile individuare più momenti rilevanti, ciascuno dei quali potrebbe in astratto essere considerato ai fini della competenza. Si pensi, ad esempio, ad un risarcimento dovuto in base ad una sentenza: il relativo onere potrebbe, infatti, essere considerato di competenza dell'esercizio in cui la sentenza è passata in giudicato oppure nel periodo (antecedente) del pagamento della somma.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 9/174 del 27 aprile 1991 e con riferimento al caso specifico degli atti di autorità giurisdizionali, sembra dare rilevanza all'esecutività dell'atto dell'autorità pubblica. Nel caso affrontato dalla risoluzione, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto deducibile l'indennizzo posto a carico di una società per effetto di una sentenza esecutiva della Corte d'Appello. Nel caso in cui il giudizio fosse stato modificato in Cassazione, sempre secondo l'Amministrazione finanziaria, la società avrebbe dovuto rilevare una sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio di competenza.

Tale approccio, tuttavia, è stato criticato da autorevole dottrina⁽¹³⁾ la quale ha sostenuto che il criterio dell'esecutività finirebbe per creare solo equivoci perché connesso a parametri cautelari, irrilevanti ai fini della competenza, ed orientato ad una funzione piuttosto di garanzia che solutoria. Inoltre, sempre secondo la citata dottrina, il fatto che l'*iter* contenzioso non si sia ancora concluso con il passaggio in giudicato della sentenza o che l'atto amministrativo possa essere e sia in concreto impugnato, non impedirebbe di configurare come certo ed oggettivamente determinato il relativo importo. Se così non fosse, infatti, il principio di competenza "finirebbe per tramutarsi in un casuale principio di cassa". Seguendo tale approccio si perverrebbe alla conclusione per cui dovrebbe considerarsi certo nell'esistenza il risarcimento danni dovuto da un'impresa a seguito di una sentenza di Corte d'Appello impugnata per Cassazione⁽¹⁴⁾ così come la somma dovuta in forza di un atto amministrativo impugnato avanti il competente organo giurisdizionale⁽¹⁵⁾.

Infatti, anche la sentenza non ancora passata in giudicato oppure l'atto amministrativo ancora impugnabile producono effetti giuridici e sono, dunque, certi. Nel caso in cui, nel prosieguo dell'*iter* contenzioso, la sentenza venisse modificata o il provvedimento fondatamente contestato, vi sarebbe una sopravvenienza attiva per entrambe le parti. È questo, del resto, l'approccio seguito sia dalla giurisprudenza di merito⁽¹⁶⁾ che dalla più recente giurisprudenza di legittimità⁽¹⁷⁾, le quali sembrano

⁽¹³⁾ cfr. CROVATO F., *Somme pagate in base a provvedimento di autorità pubbliche...*cit.

⁽¹⁴⁾ è il caso affrontato dalla già richiamata Risoluzione n. 9/174 del 27 aprile 1991.

⁽¹⁵⁾ cfr. Dec. n. 612 del 23 luglio 1998 della Commissione Tributaria di II grado di Forlì.

⁽¹⁶⁾ in questo senso, oltre alla Decisione n. 612/1998 citata, si veda anche. Dec. n. 1271 del 15 dicembre 1988 della Commissione Tributaria di I grado di Rovigo.



assegnare al provvedimento definitivo successivo l'efficacia tipica di una condizione risolutiva al verificarsi della quale si genera una sopravvenienza.

In conclusione, quindi, secondo questa prima visione, sostenuta da giurisprudenza, prassi e dottrina, apparirebbe preferibile ricollegare il momento di competenza al periodo d'imposta in cui la sentenza viene emessa ovvero l'atto della pubblica autorità emanato. Il momento di competenza così determinato, tuttavia, non dovrebbe essere considerato come inderogabile poiché ciò condurrebbe alla rilevazione di componenti negative di reddito anche quando originate da atti palesemente infondati contro i quali si è fatto ricorso alle autorità giurisdizionali e relativamente ai quali si abbia la ragionevole certezza di un esito favorevole. In queste circostanze, dunque, il redattore del bilancio deve mantenere la discrezionalità tecnica di stabilire la probabilità di erogare risorse a titolo definitivo e non solo in via cautelativa.

Altra dottrina, invece, vorrebbe individuare come momento di competenza quello dell'atto definitivo⁽¹⁸⁾. Anche in questo caso, peraltro, laddove si ritenesse un tale momento come inderogabile, si correrebbe il rischio di rinviare la rilevazione del costo al momento del giudicato anche quando siano già state versate somme a seguito di riscossioni provvisorie in pendenza di giudizio.

L'impossibilità di individuare un momento univoco, pone l'esigenza di ricercare una soluzione alternativa. Paradigmatica, al riguardo, potrebbe essere la disposizione recata dall'art. 99 del TUIR che, seppur riguardante la competenza temporale degli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate, nondimeno esprime un principio che merita di essere analizzato e condiviso. La norma in questione, infatti, prevede che tali accantonamenti siano deducibili in relazione alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti dell'ufficio ed alle decisioni delle Commissioni tributarie, senza dare prevalenza all'uno o all'altro momento. La norma, dunque, individuerrebbe dapprima una facoltà di deduzione, in base al provvedimento amministrativo o alle sentenze giurisdizionali e, poi, un momento definitivo, oltre il quale la deduzione non spetterebbe più: tale momento, come già rilevato, consisterebbe nel pagamento di quanto dovuto in base al provvedimento definitivo. Quindi, un atto dell'autorità amministrativa o giurisdizionale, anche se non definitivo, potrebbe essere considerato un parametro sufficiente per una deducibilità provvisoria (ancorché non obbligatoria) seguita da un successivo momento di deducibilità da osservare a pena di decadenza⁽¹⁹⁾.

Ci sia consentito di rilevare, infine, come le interpretazioni di prassi, giurisprudenza e dottrina sopra riportate siano state elaborate con riferimento al concetto di competenza fiscale per i soggetti che non adottano gli IAS. Come già evidenziato, per tali soggetti, il concetto di competenza fiscale è un concetto più stringente rispetto a quello civilistico di competenza economica richiesto dai principi contabili domestici ma anche di quello richiesto dallo IAS 37. *A fortiori*, dunque, i principi su cui si basa la

⁽¹⁷⁾ cfr. *ex multis* Cass. n. 4965 del 1° aprile 2003 e Cass. n. 8267 del 7 giugno 2002.

⁽¹⁸⁾ FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario – Parte speciale*, 2000, pag. 223

⁽¹⁹⁾ Tali considerazioni, già svolte da CROVATO F., *Somme pagate in base a provvedimento...*, cit., sono state condivise e ampliate da DOLCE R., *Competenza di componenti reddituali relative a procedimenti amministrativi o giurisdizionali*, in *Il Fisco* n. 4 del 28 gennaio 2008, pag. 1-602



competenza fiscale degli elementi reddituali per i soggetti che non adottano gli IAS potrebbero essere considerati valevoli anche per i soggetti IAS.

4. Indennizzi

Lo IAS 37, ai paragrafi 53-54, afferma:

“53. Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato quando, e solo quando, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'entità adempie all'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento.

54. Nel conto economico, il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.”

In buona sostanza il principio stabilisce che, in caso di indennizzo, questo debba essere rilevato come attività separata nello stato patrimoniale, mentre a conto economico può essere rilevato a diminuzione dell'accantonamento.

Ci si chiede quale debba essere la rilevanza fiscale di un indennizzo correlato ad un accantonamento non deducibile, nonché se il corretto trattamento differisca a seconda che la rilevazione a conto economico sia esposta in modo separato, ovvero a “saldi aperti”, oppure, come previsto al paragrafo 54 dello IAS in commento, mediante una rilevazione dell'accantonamento al netto dell'indennizzo (a “saldi chiusi”).

Una rilevazione a “saldi aperti” determinerebbe la rilevazione di un provento stimato, l'indennizzo, e di un onere stimato, l'accantonamento, strettamente connessi l'uno all'altro. La normativa fiscale applicabile ai soggetti IAS stabilisce chiaramente la rilevanza dei criteri IAS di imputazione temporale dei proventi e degli oneri, ma allo stesso tempo ribadisce l'indeducibilità degli accantonamenti. A tal proposito, si ritiene che la componente positiva dell'indennizzo debba assumere la stessa rilevanza fiscale dell'onere a cui è strettamente connessa e sia decisamente da escludere un'interpretazione puramente letterale della norma che porterebbe alla conclusione di considerare imponibile l'indennizzo e indeducibile l'accantonamento.

Di converso, nessun dubbio sembra sussistere quando a fronte di un ricavo certo si provveda a contabilizzare l'accantonamento di una passività⁽²⁰⁾. Infatti, il principio contabile in oggetto (paragrafo 6 dello IAS 37) non stabilisce alcuna deroga alle regole in materia di rilevazione dei ricavi contenute nello IAS 18.

⁽²⁰⁾ Al paragrafo 6 dello IAS 37 viene citato, come esempio, il caso di un'impresa che offra garanzie in cambio di un compenso.



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Gianluca De Candia - Presidente
Ermanno Fonderico - Vicepresidente
Roberto Tudini - Segretario

Componenti:

Giacomo Albano
Fabio Aramini
Christian Bianchi
Antonella Bientinesi
Domenico Buono - osservatore esterno (*Coldiretti*)
Walter Di Cristo
Carlo Di Giuliomaria
Carlo Dottarelli
Giuseppe Gatti
Alessio Iannucci
Francesca Mariotti - osservatore esterno (*Confindustria*)
Silvia Massariello - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Elena Mattesi
Domenico Muratori - osservatore esterno (*Consorzio Studi e Ricerche Fiscali*)
Marco Murolo
Claudio Peroni
Paolo Petrangeli
Marco Maria Ricci
Giacomo Ricotti - osservatore esterno (*Banca d'Italia*)
Guerino Russetti - osservatore esterno (*Agenzia delle Entrate*)
Carlo Sauve - osservatore esterno (*Poste Italiane*)
Roberto Vertolli - osservatore esterno (*ABI*)